



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

DECRETO PENALE DI CONDANNA – ART. 459 C.P.P.

N. 06/011730 R.G. G.I.P.
N. 2088/08 R. D.P.
D.P. esecutivo il _____

Opposizione in data: ___/___/___
Presentata da _____
N. C.P. ___
Redatta scheda il _____

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale Civile e Penale di Verona, letti gli atti del procedimento n. 06/008873 iscritto nel registro delle notizie di reato in data 12/07/2006 esaminata la richiesta del Pubblico Ministero dott. FRANCESCO ROMBALDONI pervenuta in data 15/11/2006 con la quale si chiede l'emissione di decreto di condanna nei confronti di:
SANDRINI/BENIAMINO nato il 22/05/1953 a **SOMMACAMPAGNA (VR)** residente in **SOMMACAMPAGNA (VR) - VIA DEL FANTE 21 - DOMICILIO DICHIARATO IVI**

DIFENSORE DI FIDUCIA: Avv. Massimo RUFFO del Foro di Verona

IMPUTATO

del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. e 595 co.1 e 3 c.p. perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, con alcuni scritti pubblicati sul proprio blog ospitato sul sito internet blog.libero.it/perlarte (che si intendono qui integralmente riportati), offendeva la reputazione di Paolo BERGAMASCHI, docente presso il Liceo Artistico Statale di Verona, sostenendo tra le altre cose che il predetto con le proprie denunce aveva "propinato menzogne e raccontato balle alla Procura della Repubblica", che aveva compiuto "falsità nel progetto Biblioteca e nel verbale del Consiglio d'Istituto", utilizzando anche "preventivi falsi per la Biblioteca Scolastica", che "invece di essere in aula ad insegnare era come al solito sulla scala d'emergenza", che "si sogna diffamazioni di notte", che "ha creato danni alla scuola", invitandolo a dormire di notte anziché sognarsi calunnie e compiere le "solite oniriche elucubrazioni mentali notturne" trasformandole in una "realtà alterata", che è "un malato che deve essere aiutato a guarire".

Fatto aggravato perché commesso con mezzo di pubblicità.

In Sommacampagna dal 19 al 25 giugno 2006

Ritenuto che:

- sussistono prove sufficienti di responsabilità desunte dall'atto di denuncia – querela con allegata documentazione, in atti;
- la pena richiesta dal Pubblico Ministero risulta congrua ed equa, ex art. 133 c.p., in considerazione dell'entità del fatto;

P. Q. M.

Visti gli artt. 459,460 c.p.p.

Condanna **SANDRINI/BENIAMINO**

in ordine al reato di cui sopra alla pena di **300 Euro di multa**

(pena base: concesse le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, € 500 di multa, aumentata a € 600 per la continuazione, definitivamente ridotta ex art. 459 co.2 c.p.p. a € 300)

LA NON MENZIONE CONSEGUE PER LEGGE (art. 689 n. 5 c.p.p. come modificato dall'art. 37 co.5° L. 479/99)

24077

24 OTT. 2008

AVVERTE

- Che il decreto penale di condanna non comporta la condanna al pagamento delle spese di procedimento né l'applicazione di pene accessorie. Esso, anche divenuto esecutivo, non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo. Il reato è estinto se nel termine di 5 anni, quando trattasi di delitto, ovvero di due anni, quando trattasi di contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole; in questo caso si estingue ogni effetto penale e la condanna non è, comunque, di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena (art. 460 co. 5 c.p.p.).
- Che l'imputato e il civilmente obbligato per la pena pecuniaria possono proporre, personalmente o a mezzo del difensore eventualmente nominato, opposizione entro 15 (quindici) giorni dalla notificazione del decreto, con dichiarazione da depositare nella Cancelleria del Giudice per le indagini preliminari che ha emesso il decreto o in quella del Tribunale del luogo ove l'interessato si trovi.
- Che l'imputato può chiedere con l'opposizione: il giudizio immediato (art. 461 c.p.p., per i reati per i quali è prevista l'udienza preliminare) o l'emissione di decreto che dispone il giudizio (art. 557 c.p.p. in tutti gli altri casi); ovvero il giudizio abbreviato (artt. 438 e 557 c.p.p.) o l'applicazione della pena (artt. 444 e 557 c.p.p.), o presentare, ove ne ricorrano i presupposti, domanda di oblazione (art. 557 c.p.p. e art. 141 comma 3 D.Lvo 271/89).
- Che nel giudizio conseguente all'opposizione, l'imputato non può chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta, né presentare domanda di oblazione (art. 557 co. 2 c.p.p.).
- Che l'imputato e il civilmente obbligato per la pena pecuniaria ha facoltà di nominare un difensore e che questi, durante il termine per proporre opposizione, ha facoltà di prendere visione ed estrarre copia, nella Cancelleria, degli atti del fascicolo (art. 140 D.Lvo. 271/89).
- Che l'imputato e il civilmente obbligato per la pena pecuniaria qualora non sia stato invitato prima, deve dichiarare o eleggere il domicilio per le notificazioni relative al presente procedimento, con dichiarazione resa nella Cancelleria di questo Ufficio o del Tribunale del luogo ove l'interessato si trovi o con telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da notaio, da persona autorizzata o dal difensore con avvertenza che, in caso di mancata comunicazione di ogni mutamento del domicilio eletto o dichiarato, di mancanza, di insufficienza o di inidoneità della dichiarazione o della elezione, tutte le notificazioni saranno eseguite per l'imputato, nel luogo in cui il decreto è notificato, (art. 161 c.p.p.) e per il civilmente obbligato per la pena pecuniaria, mediante deposito in cancelleria (art. 154 c.p.p.).

MANDA

alla Cancelleria per la comunicazione dell'emissione di decreto penale di condanna al querelante

ORDINA

l'esecuzione del presente decreto ove non venga proposta opposizione nel termine sopra indicato.
VERONA,

14 OTT 2008
Il Cancelliere C1
Dott. Cristina Soardo



IL GIUDICE
Dott. MONICA SARTI

ATTO DI PRECETTO

(Art. 460 comma 3 c.p.p., artt. 212, 213 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115)

Il Cancelliere del Tribunale di VERONA, visto il sopraesteso D.P.

INGIUNGE

al condannato sopra indicato di pagare al Concessionario dei servizi di Cassa competente per zona (CARIVERONA Banca Spa, agenzie di Verona e provincia per la città e provincia di Verona) entro UN MESE dalla scadenza del termine per proporre opposizione al D.P., la pena pecuniaria come in calce specificata.

ENTRO 10 GIORNI DALL'AVVENUTO PAGAMENTO, LA RICEVUTA DI VERSAMENTO DEVE ESSERE INVIATA ALL'UFFICIO CAMPIONE PENALE DEL TRIBUNALE DI VERONA, CORTE ZANCONATI 1.

Con avvertenza che, scaduto inutilmente il termine per il pagamento e per il deposito della relativa ricevuta, l'Ufficio procederà all'iscrizione a ruolo per dare corso alla procedura esecutiva e, in caso di insolvenza, alla conversione della pena pecuniaria ai sensi dell'art. 660 C.P.P.

VERONA,
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
VERONA, 14 OTT 2008

IL CANCELLIERE C1
Dott. Cristina Soardo

AVVERTENZA per il pagamento

Effettuare il pagamento presso Ufficio postale o sportello bancario con modello di pagamento F 23, come da fac-simile allegato, debitamente compilato con i dati anagrafici, i codici ivi indicati, l'importo corrispondente al codice tributo e il numero di R.G. G.I.P.

SPECIFICA DELLE PENE PECUNIARIE

EURO 300,00 Cod. 772T

A mani di Cantameresse Barbara
Impiegata ivi addetta

VR, 27-10-08

UFFICIALE GIUDIZIARIO B3
TRIBUNALE DI VERONA
PATRIZIA MARCONI

RELAZIONE DI NOTIFICA: come in atti richiesti, io sottoscritto
Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Verona ho notificato copia del
presente atto a

[Signature]

ed ivi a